

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni si è riunito il 28.9.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE DAMIANO (all'epoca dei fatti tesserato come D.G. con delega di firma della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, già ASD Ternana Futsal), Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, già ASD Ternana Futsal - (nota n. 165/575 pf16-17 GP/AA/mg del 5.7.2017).**

### Il deferimento

Il Sig. Damiano Basile è stato deferito a questo Tribunale (atto 5 luglio 2017 della Procura Federale) per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, perché, nel mentre ricopriva la carica di direttore generale con delega di firma della SSD Ternana Calcio Femminile (già ASD Ternana Futsal), in data 23 novembre 2016 aveva inviato alla Divisione Calcio 5 Figc, a mezzo fax, una richiesta di spostamento d'orario d'inizio, dalle ore 16,00 in origine fissate alle ore 17,30, della gara Ternana - Pescara del 27 novembre 2016 del campionato serie A Femminile, utilizzando, per la parte della richiesta apparentemente riferita alla Società Pescara, firma apocriфа e timbro falso di quest'ultima Società, che era ignara di siffatta iniziativa, sino a che la variazione d'orario non era apparsa sul C.U. della Divisione Calcio 5.

La gara veniva disputata alle ore 17.30 del 27 novembre e si concludeva con la sconfitta della Società Pescara.

É stata altresì deferita la SSD Ternana Calcio Femminile per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Il deferimento di che trattasi veniva introitato sulla base delle risultanze delle audizioni e delle relative dichiarazioni di esponenti della Società Pescara, nonché dello stesso Basile e di un dirigente della Società Ternana, espletate nel corso delle indagini.

### Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Silvia Loche e Dario Perugini), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Damiano Basile; ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la SSD Ternana Calcio Femminile Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del procedimento che la Società ASD Pescara Futsal Femminile, prima della disputa della gara, aveva denunciato alla Divisione Calcio a 5 di non aver apposto alcuna firma e timbro sulla richiesta presentata dalla Società Ternana di variazione dell'orario d'inizio della gara in oggetto; chiedeva pertanto alla Divisione Calcio a 5 di rettificare quanto pubblicato sul C.U. n. 247, ripristinando l'orario originario delle 16,00.

La richiesta non trovava riscontro, tanto che la gara si disputava alle ore 17,30.

I fatti, ad istanza della Segreteria della Divisione Calcio a 5, venivano portati a conoscenza della Procura Federale, che, avviate le indagini, acclarava che in effetti il Basile, nella richiesta di spostamento dell'inizio della gara del 27 novembre 2016, aveva usato firma e timbro della Società Pescara che quest'ultima non aveva apposto e che quindi erano del tutto apocrifi, venendo così meno ai più elementari principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall'art. 1 bis comma 1 CGS.

Il Basile, attraverso le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, ha affermato che lo spostamento dell'orario d'inizio della gara era stato concordato con la Società Pescara in occasione della gara di andata (quella di cui trattasi era stata la gara di ritorno) e che, in tale circostanza, gli sarebbe stato consegnato dalla stessa Società Pescara un foglio firmato e timbrato, presumibilmente in bianco, da usare all'occorrenza.

Tali affermazioni non hanno trovato alcuna conferma ed appaiono contraddette dallo stesso Basile, allorché, nel corso di colloqui avuti con la Società Pescara successivamente alla gara oggettivata, aveva ammesso di aver commesso una leggerezza, inducendosi a chiedere scusa.

Il deferimento deve essere accolto con aggravio della sanzione richiesta a carico del deferito per la negativa ricaduta del suo comportamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Domenico Basile, nella qualità come in atti, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla SSD arl Ternana Calcio Femminile (già ASD Ternana Futsal) l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

**(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI GIOVANNI SALVATORE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD S. Nicolò Calcio Teramo), Società SSD S. NICOLÒ CALCIO TERAMO - (nota n. 352/1113 pf16-17 GP/AS/ac dell'11.7.2017).**

La Procura Federale, con atto 11 luglio 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Salvatore Di Giovanni, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della SSD S. Nicolò Calcio Teramo, per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A9) del C.U. n. 165 L.N.D. – Dipartimento Interregionale, pubblicato il 14 giugno 2016, contenente la normativa di iscrizione al Campionato Serie D stagione 2016/2017, consistita nel mancato deposito entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 della proroga della concessione

dell'impianto sportivo da parte del Comune di competenza e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte ad espletare detto incumbente.

È stata altresì deferita la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Il deferito, in proprio e nella qualità, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 25 settembre 2017, con la quale, eccettuando la totale insussistenza della incolpazione, ha chiesto il proscioglimento per sé e per la Società.

Ha dedotto che la Società, giusta convenzione con il Comune di Teramo, fruisce della disponibilità dell'impianto sportivo denominato Dino Besso sin dal 25 ottobre 2005 e che detta convenzione, di durata decennale, rinnovabile a semplice richiesta della Società concessionaria, è tuttora in corso, come risulta dalla delibera comunale 30 gennaio 2017, versata in atti, di ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2017.

Ha precisato che la Società nella stagione sportiva 2016-2017 aveva utilizzato per le gare interne altro impianto sportivo e che la circostanza era stata regolarmente comunicata al Dipartimento.

### **Il dibattimento**

All'udienza odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Silvia Loche e Dario Perugini), la quale, dopo aver illustrato il deferimento ed eccepito l'infondatezza della difesa della parte deferita, ha chiesto l'accoglimento del deferimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Salvatore Di Giovanni; ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della SSD S. Nicolò Calcio Teramo Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Risulta dagli atti del procedimento, nonché dalla memoria dello stesso deferito, che il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016, finalizzato alla trasmissione al competente Dipartimento della documentazione necessaria a completare la domanda di iscrizione al campionato di che trattasi, non è stato rispettato limitatamente alla proroga della concessione di impianto sportivo da parte del Comune di Teramo, proprietario dell'impianto stesso, sicché, stante la natura perentoria di detto termine, non può dubitarsi del fatto che in capo alla Società ed al suo legale rappresentante, si sia concretizzato l'illecito Disciplinare, come tale definito dalla normativa di settore, in epigrafe richiamata.

Con l'accoglimento del deferimento, vanno applicate le sanzioni chieste dalla Procura Federale, che per la Società sono conformi al dettato normativo (euro mille per ogni inadempimento) e che per il legale rappresentante sono pari alla quantificazione della pena stabilita dal costante orientamento di questo Tribunale (trenta giorni di inibizione per un solo inadempimento, più dieci giorni per ogni eventuale inadempimento successivo, che non è ricorso nel caso in esame).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Salvatore Di Giovanni, nella qualità come in atti, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SSD S. Nicolò Calcio Teramo Srl l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

**(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PETROSINO MARTINO (all'epoca dei fatti DG della Società AS Martina Franca 1947 Srl) - (nota n. 327/573 pf16-17 GP/AA/mg dell'11.7.2017).**

**Il deferimento**

La Procura Federale, con atto 11 luglio 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Martino Petrosino, già direttore generale della Società Martina Franca 1947, partecipante nella stagione sportiva 2015/2016 al campionato Lega Pro, per aver autorizzato in occasione della gara Martina Franca - Benevento del 24 aprile 2016 la vendita per il settore ospiti di 800 (ottocento) biglietti d'ingresso allo stadio in luogo dei 704 (settecentoquattro) previsti, nonché per aver ugualmente autorizzato la vendita alla tifoseria ospite di biglietti per i settori riservati ai tifosi locali, il tutto nel contesto di una gara che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva ritenuto essere ad alto profilo di rischio.

La Procura Federale, contestata al deferito la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, ha chiesto la fissazione della data di discussione del procedimento Disciplinare.

Ricostruendo i fatti, era accaduto che la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Martina Franca, nel corso di una riunione, alla quale era stato presente anche il Petrosino, finalizzata a verificare l'agibilità dello stadio G.D. Tursi di Martina Franca, che era stato sottoposto a interventi manutentivi, aveva deliberato che il settore ospiti, in attesa del rilascio del certificato di prevenzione incendi in corso di aggiornamento, non doveva superare la capienza di 704 (settecentoquattro); con siffatte limitazioni, era stata rilasciata la licenza di agibilità dello stadio, a mezzo di apposita autorizzazione dirigenziale.

Successivamente il Prefetto della Provincia di Taranto, per ragioni di pubblica sicurezza, aveva limitato la vendita a 250 (duecentocinquanta) biglietti del settore ospiti ed aveva nel contempo vietato la vendita di biglietti per altri settori dello stadio ai residenti della Provincia di Benevento, ancorché fossero in possesso della tessera del tifoso.

Tale provvedimento, reso nelle forme dell'ordinanza, veniva però sostituito da altro provvedimento, che tornava a consentire la vendita dei 704 (settecentoquattro) biglietti del settore ospiti, in conformità del precedente provvedimento di agibilità dello stadio; il tutto era portato a conoscenza della Società Martina Franca e della Società GO2, preposta quest'ultima alla vendita dei biglietti.

Era altresì accaduto che il Petrosino, pur essendo a conoscenza di detti provvedimenti, aveva dato disposizioni all'addetto stampa della Società affinché fosse comunicato alla GO2 di attivare la prevendita dei biglietti, senza però comunicare a detta Società le limitazioni di accesso allo stadio che erano state deliberate dalla pubblica autorità.

Sicché, in sede di report della gara in oggetto, acquisito dalla Questura di Taranto, era risultato che, in luogo del numero consentito di biglietti per il settore ospiti (704), ne erano stati venduti 801 (ottocentouno), alcuni dei quali ricadenti nei settori distinti/tribuna dello stadio ed acquistati da persone residenti nella Provincia di Benevento.

In relazione a tali accadimenti, il Petrosino, imputato per il reato di cui all'art. 650 C.P., veniva condannato dal GIP presso il Tribunale di Taranto ad una pena pecuniaria (provvedimento 3/10 febbraio 2017, n. 810/17 GIP, n. 936/17).

## **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Silvia Loche e Dario Perugini), la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento, in una alla sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 9 (nove).

Si dava atto che il deferimento non aveva coinvolto la Società Martina Franca 1947 in quanto revocata nell'affiliazione.

Il Petrosino non è comparso, né ha svolto in questa sede attività defensionale.

## **I motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Sentito in sede d'indagini (audizione del 3 febbraio 2017), il Petrosino ha ammesso che era addetto alla gestione/vendita dei biglietti delle partite casalinghe della AS Martina Franca 1947, di cui ne era il direttore generale e che, in tale mansione, era coadiuvato da altra persona, che ricopriva la duplice carica di addetto stampa e di addetto alla biglietteria; ha aggiunto che, in occasione della gara del 24 aprile 2016, aveva autorizzato la vendita di 700 (settecento) biglietti e di circa 70/80 (settanta/ottanta) accrediti, sempre per il settore ospiti; ha precisato che erano rimasti fuori dello stadio numerosi tifosi sprovvisti di biglietto e che un non meglio precisato coordinatore dell'ordine pubblico ne aveva consentito l'ingresso; ha altresì precisato di non aver autorizzato la vendita ai tifosi ospiti di biglietti di settori riservati ai tifosi locali, ma che comunque siffatta vendita, ove fosse stata effettuata, non era stata vietata dalla Questura, né confliggeva con i regolamenti federali.

Veniva altresì ascoltato (audizione di pari data) il Sig. Luca Tilia, all'epoca proprietario e Presidente della Società, le cui dichiarazioni, ai fini del presente decidere, appaiono del tutto ininfluenti.

Essendo questo il contesto della vicenda, risulta accertata la responsabilità del Petrosino; pacifica la circostanza che il deferito era addetto, seppur in condominio, alla gestione ed alla vendita dei biglietti d'ingresso allo stadio della Società, altrettanto pacifica è la grave inottemperanza all'ordine delle autorità di limitare a 704 (settecentoquattro) posti l'accesso allo stadio, che è ascrivibile al deferito in ragione delle specifiche mansioni dal medesimo espletate.

Peraltro, l'assunto del deferito, che in occasione della gara di che trattasi aveva autorizzato la vendita di 700 (settecento) biglietti e di circa 70/80 (settanta/ottanta) posti sempre per il settore ospiti, non ha trovato alcun riscontro, tanto da apparire come un mero tentativo di allontanare, in tutto ovvero in parte, la responsabilità dell'occorso, che è stato di particolare gravità in relazione al pericolo di incolumità delle persone, che la limitazione dei biglietti d'ingresso, disposta dalle autorità, aveva inteso evitare.

Ed è sotto quest'ottica che deve essere aggravata la sanzione a carico del deferito richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Martino Petrosino l'inibizione di mesi 12 (dodici).

**(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELOTTI DIEGO MASSIMILIANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società**

**USD Grumellese), Società USD GRUMELLESE - (nota n. 349/1111 pf16-17 GP/AS/ac dell'11.7.2017).**

**Il deferimento**

Con atto dell'11.7.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Belotti Diego Massimiliano (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Grumellese) per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria per l'iscrizione al campionato sportivo 2016/2017 entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00.

La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS

La Società U.S.D. Grumellese ha depositato memoria difensiva con la quale chiede “una sensibile riduzione della pena edittale” per la Società e il proscioglimento del Presidente rappresentando di non aver prodotto la fideiussione entro il 12.7. 2017 per motivi tecnici consistenti nel tempo necessario per ottenere la fideiussione dall'istituto bancario, e comunque di aver prodotto successivamente la fideiussione in tempo utile per ottenere l'iscrizione al campionato all'esito dell'accoglimento del ricorso a tal fine presentato alla CO.Vi.So.D.

**Il dibattimento**

All'udienza del 28 settembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Belotti Diego Massimiliano;
- ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società USD Grumellese.

Nessuno è comparso per i deferiti.

**I motivi della decisione**

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 aprile 2017, risulta che effettivamente il Sig. Belotti Diego Massimiliano (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Grumellese) non ha provveduto ad osservare entro il termine del 12.7.2016, ore 18.00, l'obbligo di depositare la fideiussione bancaria necessaria per l'iscrizione al campionato, in violazione di quanto previsto al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Non esclude, inoltre, la sussistenza dell'illecito il fatto che la Società abbia presentato la fideiussione dopo il termine del 12.7.2017 per motivi tecnici connessi al rilascio della fideiussione stessa da parte dell'istituto bancario, tenuto conto che la Società aveva l'obbligo di attivarsi per tempo al fine di ottenerne il rilascio proprio in ragione della consapevolezza dei tempi tecnici all'uopo necessari manifestata nella nota dal 3.8.2017.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito il Sig. Belotti Diego Massimiliano per il mancato rispetto dell'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al predetto punto del Comunicato Ufficiale n.165 del 14 giugno 2016.

Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società.

## **Il dispositivo**

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Belotti Diego Massimiliano;
- ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società USD Grumellese.

## **(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FORTUNATO LEONARDO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FCD Pinerolo), Società FCD PINEROLO - (nota n. 361/1131 pf16-17 GP/AS/ac dell'11.7.2017).**

### **Il Deferimento**

Con atto dell'11.7.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Fortunato Leonardo (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.D.C. Pinerolo) per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione ai punti A5, A2 e A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria, il verbale di assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2016/2017 ovvero la comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00.

La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 28 settembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 50 (cinquanta) a carico del Sig. Fortunato Leonardo;
- ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) a carico della Società FCD Pinerolo.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 aprile 2017, risulta che effettivamente Fortunato Leonardo (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.D.C. Pinerolo) non ha provveduto ad osservare entro il termine del 12.7.2016, ore 18.00 gli obblighi di deposito della fideiussione bancaria, del verbale di assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2016/2017 ovvero la comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, previsti ai punti A5, A2 e A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Fortunato Lorenzo per il mancato rispetto dell'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione ai predetti punti del Comunicato Ufficiale n.165 del 14 giugno 2016.

Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società.

### **Il dispositivo**

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 50 (cinquanta) a carico del Sig. Fortunato Leonardo;
- ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) a carico della Società FCD Pinerolo.

### **(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CECECOTTO ANTONIO PAOLO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Città Di Ciampino), POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO - (nota n. 405/1136 pf16-17 GP/AS/ac del 12.7.2017).**

### **Il Deferimento**

Con atto dell'11.7.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Antonio Paolo Cececotto (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Pol. D. Città di Ciampino) per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco juniores entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00.

La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 28 settembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Cececotto Antonio Paolo;
- ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società Pol. D. Città di Ciampino.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 aprile 2017, risulta che effettivamente il Sig. Antonio Paolo Cececotto (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Pol. D. Città di Ciampino) non ha provveduto ad osservare entro il termine del 12.7.2016, ore 18.00 l'obbligo di deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco juniores, previsto al punto A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Antonio Paolo Cececotto per il mancato rispetto dell'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al predetto punto del Comunicato Ufficiale n.165 del 14 giugno 2016.

Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società.

### **Il dispositivo**

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Cececotto Antonio Paolo;



- ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società Pol. D. Città di Ciampino.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Cons. Roberto Proietti

“”

**Pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio